



Bruxelles, 2.3.2017  
COM(2017) 202 final

ANNEX 3

**ALLEGATO**

*della*

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,  
AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Decima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento**

### Allegato 3: Ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia al 28 febbraio 2017

Stato membro	Ricollocazioni effettive dall'Italia	Ricollocazioni effettive dalla Grecia	Ricollocazioni effettive totali	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio <sup>1</sup>	% dell'impegno giuridico effettivamente soddisfatto
Austria <sup>2</sup>				1953	0%
Belgio	58	338	396	3812	10%
Bulgaria		29	29	1302	2%
Croazia	9	10	19	968	2%
Cipro	10	55	65	320	20%
Repubblica ceca		12	12	2691	0%
Estonia		87	87	329	26%
Finlandia	504	560	1064	2078	51%
Francia	282	2476	2758	19714	14%
Germania	1070	1556	2626	27536	10%
Ungheria				1294	0%
<i>Islanda</i>					
Irlanda		320	320	600	53%
Lettonia	9	219	228	481	47%
<i>Liechtenstein</i>		10	10		
Lituania		229	229	671	34%
Lussemburgo	61	164	225	557	40%
Malta	46	50	96	131	73%
Paesi Bassi	475	1011	1486	5947	25%
<i>Norvegia</i>	415	249	664		
Polonia				6182	0%
Portogallo	275	810	1085	2951	37%
Romania	45	523	568	4180	14%
Slovacchia		16	16	902	2%
Slovenia	23	101	124	567	22%
Spagna	144	707	851	9323	9%
Svezia <sup>3</sup>	39		39	3766	1%
<i>Svizzera</i>	471	78	549		
<b>TOTALE</b>	<b>3 936</b>	<b>9 610</b>	<b>13 546</b>	<b>98 255</b>	<b>14%</b>

<sup>1</sup> Non comprende circa 8 000 persone ancora da assegnare ai sensi della prima decisione del Consiglio e le assegnazioni nell'ambito dei 54 000 posti.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

